



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 13 agosto 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013 n. 112, e in particolare il comma 19, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106), e, successivamente, dal decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019 n. 81);

VISTA la nota prot. n. 468 del 18 luglio 2024, acquisita al protocollo Cdc n. 4516 del 19

luglio 2024, con la quale la Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione dell'ipotesi di accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "101esimo festival"*, sottoscritto in data 26 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013 n. 112;

VISTA la nota prot. n. 4662 del 31 luglio 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto alla Fondazione Arena di Verona di fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

VISTA la nota prot. n. 533 del 6 agosto 2024, acquisita al protocollo Cdc n. 4818 del 7 agosto 2024, con la quale la Fondazione ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste;

VISTA l'ordinanza n. 27/2024 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

Con nota prot. n. 468 del 18 luglio 2024 la Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013, conv. con la legge n. 112/2013, dell'ipotesi di accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "101esimo festival"*, sottoscritto in data 26 giugno 2024 e depositata in data 15 luglio 2024 presso il Ministero del Lavoro ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici fiscali della detassazione.

In premessa dell'ipotesi di accordo viene specificato che *"è missione della Fondazione la diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale svolta anche attraverso l'organizzazione di spettacoli in Italia e all'Estero con particolare riferimento al Festival Areniano che si svolge annualmente presso l'anfiteatro dell'Arena di Verona; il CCNL consente l'integrazione del Premio di Produzione in sede aziendale mediante specifica contrattazione che individui gli indicatori ed i parametri di incremento del livello qualitativo e quantitativo della produzione nonché della produttività; il Festival Areniano rappresenta un unicum mondiale sotto l'aspetto artistico e produttivo nel panorama degli spettacoli all'aperto; le Parti ritengono necessario adottare un sistema premiante aggiuntivo legato ai risultati aziendali 2024 raggiungibili anche con il concorso del fattore lavoro, individuati e misurati secondo quanto previsto nel presente accordo"*.

Si evidenzia, inoltre, che al punto 1 di tale ipotesi di accordo viene specificato che *"in occasione del Centunesimo Festival Areniano che si svolge nel corso dell'esercizio 2024 viene definito un Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS), una tantum, in grado di correlare le erogazioni economiche ai risultati dell'anno corrente conseguiti, misurati secondo gli indicatori di seguito definiti. Tale premio intende riconoscere il contributo dei lavoratori al raggiungimento dei risultati della produzione artistica del Festival Areniano 2024. Stante la durata temporale delle manifestazioni maggiormente estesa rispetto l'anno precedente e la conseguente difficoltà di programmazione delle attività, la flessibilità del lavoro e la collaborazione con personale di altre fondazioni lirico sinfoniche sono fattori determinanti per l'incremento della qualità delle*

performance e delle vendite dei biglietti. Detto premio una tantum ha carattere straordinario e non ripetibile; la presente regolamentazione non andrà né ad integrare né a modificare la normativa aziendale già in vigore”.

Viene specificato, altresì, che la Fondazione Arena di Verona prevede di subordinare l'erogazione del premio ai seguenti risultati:

- utile di bilancio
- raggiungimento di un obiettivo di incassi da vendita di biglietti del festival 2024 almeno pari a 33,4 milioni di euro
- mancato o parziale utilizzo del "fondo rischi rimborso biglietti" ipotizzati nel bilancio previsionale 2024 per mancato svolgimento degli spettacoli a causa di avverse condizioni meteo.

La Fondazione Arena di Verona evidenzia che il raggiungimento congiunto dei sopra citati obiettivi comporta *“l'autofinanziamento dell'onere complessivo del premio di risultato che risulterà così economicamente e finanziariamente sostenibile stante i risultati aziendali complessivi attesi per l'esercizio 2024 formalizzati in sede di approvazione del Bilancio di previsione (...). L'autofinanziamento risulta dal fatto che si procederà all'erogazione del premio solo nel caso in cui non venga utilizzato il "fondo rischi rimborso biglietti" (pari a 700 mila euro) o qualora venga utilizzato parzialmente, limitatamente alla parte residua”.*

Ad ulteriore conferma della rappresentata peculiarità del 101esimo Festival Areniano, la Fondazione ha, nell'ambito delle produzioni, evidenziato l'inaugurazione straordinaria della stagione Areniana con l'evento in mondovisione *“La grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità”* promosso dal Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con la Fondazione per celebrare la pratica del canto lirico in Italia, proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e il grande concerto con proiezioni tridimensionali per celebrare *“Le quattro stagioni”* in occasione dei 300 anni dalla pubblicazione del capolavoro di Antonio Vivaldi *“Viva Vivaldi. The four seasons immersive concert”* che viene presentato in anteprima mondiale, in proposito precisando *“tutto ciò con un obiettivo di incassi di biglietteria mai raggiunto prima d'ora pari a 33,4 milioni di euro sulla soglia minima (33 milioni di euro nel 2023)”.*

Con nota prot. n. 4662 del 31 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha chiesto alla Fondazione di fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio a cui la medesima Fondazione ha dato riscontro con nota prot. n. 533 del 6 agosto 2024, fornendo le informazioni e trasmettendo i documenti richiesti.

DIRITTO

L'attività di controllo che questa Sezione è chiamata a svolgere a seguito della trasmissione dell'ipotesi di *Accordo Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “101esimo festival”* è disciplinata dall'art. 11, comma 19, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013 n. 112.

In base all'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 *“ il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*

mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma.”.

Ne consegue che l'attività di controllo attribuita alla Corte è circoscritta alla sola verifica sull'attendibilità dei costi quantificati e alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio rimanendo, quindi, esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Sezione nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito del suesposto quadro normativo, occorre verificare se l'ipotesi di Accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “101esimo festival”* possa essere certificato.

In caso di certificazione non positiva della Sezione, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la Fondazione deve riaprire le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione. Avverso la delibera della Sezione, le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Preliminare all'analisi delle singole disposizioni è il richiamo alla normativa aziendale vigente, ed in particolare: all'Accordo interconfederale 23 luglio 1993; al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche dell'1/6/2000, in particolare all'art. 15, che individua nel Premio di Produzione uno degli elementi caratteristici del sistema retributivo aziendale; al Contratto Integrativo Aziendale punto 6A della parte economica, con cui le parti hanno previsto l'istituzione del Premio di Produzione Aziendale Speciale al fine di favorire la realizzazione di progetti e processi di ottimizzazione aventi come obiettivi il miglioramento della produttività, qualità e redditività di impresa.

In particolare, l'art. 15, commi 4 e 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche dell'1/6/2000 prevede che il premio di produzione *“potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione ed all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione*

della produzione a specifici progetti culturali. Agli effetti della integrazione aziendale del premio di produzione non sarà comunque considerata la produzione realizzata nell'ambito dell'attività promozionale per tale intendendo quella specificamente prevista e disciplinata dall'art. 29 del presente contratto. La liquidazione individuale dell'integrazione aziendale del premio di produzione dovrà essere rapportata all'effettiva attività lavorativa del singolo dipendente, fatti salvi i fattori organizzativi e produttivi non direttamente collegabili al lavoratore”.

La normativa aziendale in vigore è riepilogata nei contratti aziendali validati da questa Sezione che ha riscontrato con la delibera n. 584/2017/CCR del 12 dicembre 2017.

Si rileva, inoltre, che nell'ipotesi di accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “101esimo festival”* vengono menzionate le disposizioni in materia fiscale e contributiva in materia di premi di produttività ed in particolare: l'art. 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), così come modificato dalla legge 232/2016, che hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa; il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 art. 55 che ha istituito la decontribuzione dei premi di produttività; il decreto legge n. 91/2013 (erroneamente definito decreto legislativo nell'ipotesi accordo), art. 11 comma 19 che disciplina l'adozione dei Contratti Aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Dal quadro normativo e contrattuale, emerge la rispondenza, in termini generali, dell'ipotesi di accordo sottoposta al vaglio della Sezione al complesso delle disposizioni vigenti in materia.

L'analisi di dettaglio dei punti dell'accordo evidenzia, infatti, quanto di seguito riportato:

- il punto 1 (“Vigenza”) istituisce, in occasione del "Centunesimo Festival Areniano" che si svolge nel corso dell'esercizio 2024, un Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS), in grado di correlare le erogazioni economiche ai risultati dell'anno corrente conseguiti, misurati secondo gli indicatori definiti nei punti successivi dell'accordo in esame. Viene, inoltre, evidenziato che tale premio intende riconoscere il contributo dei lavoratori al raggiungimento dei risultati della produzione artistica del Festival Areniano 2024 e che, stante la durata temporale delle manifestazioni maggiormente estesa rispetto l'anno precedente e la conseguente difficoltà di programmazione delle attività, la flessibilità del lavoro e la collaborazione con personale di altre fondazioni lirico sinfoniche sono fattori determinanti per l'incremento della qualità delle performance e delle vendite dei biglietti.

Sempre al punto 1, viene precisato che detto premio ha carattere straordinario e non ripetibile (“*una tantum*”) e che la regolamentazione di cui all'ipotesi di accordo in esame, non andrà né ad integrare né a modificare la normativa aziendale già in vigore.

A tal proposito, la Fondazione, nella nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo evidenzia che “*la necessità e l'opportunità di adozione dello strumento del premio di risultato per l'esercizio 2024 si fonda sulla peculiarità del 101esimo Festival Areniano caratterizzato dalla maggior durata della storia, con quarantotto*

appuntamenti in cartellone dal 7 giugno al 7 settembre e la rappresentazione di ben nove produzioni e quattro eventi speciali. (...) L'eventuale adozione del premio una tantum ha come obiettivo il riconoscimento dello sforzo produttivo programmato e richiesto ai lavoratori di tutte le funzioni aziendali e di tutti i reparti al fine di rendere unico il Festival 2024. Si tenga inoltre conto che la gran parte dei dipendenti deve operare in Arena, all'aperto, in condizioni climatiche anch'esse straordinarie.”

- il punto 2 (“*Condizione di accesso*”) precisa che la liquidazione del PPAS sarà condizionata al conseguimento del risultato di utile di bilancio, comprensivo dell'onere del premio in questione, certificato all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2024. L'obiettivo quantitativo che misura l'extra prestazione aziendale è definito al successivo punto 5, dove viene precisato che il premio sarà liquidato solo a condizione che si raggiungano almeno 33,4 milioni di euro di incassi lordi da biglietti venduti. Va evidenziato, come chiarito in sede istruttoria dalla Fondazione, che gli incassi vanno intesi al lordo dell'iva pari al 10%.
- il punto 3 (“*Beneficiari*”) definisce quali potenziali beneficiari del premio i dipendenti subordinati e somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato e/o determinato il cui rapporto di lavoro abbia avuto la durata minima di 26 giorni lavorativi (mese convenzionale), anche non continuativi, nel periodo fra il 15 marzo ed il 30 settembre 2024 in ragione delle esigenze tecnico-organizzative legate al Festival Areniano. Saranno esclusi dalla platea dei beneficiari del premio i dipendenti di età inferiore ai 18 anni (minori). In sede istruttoria, la Fondazione ha precisato che il personale interinale è ricompreso tra la platea dei potenziali beneficiari del premio.
- al punto 4 (“*Corresponsione*”) si prevede che il diritto alla corresponsione del PPAS venga maturato a seguito del superamento della condizione di accesso dell'utile di bilancio, comprensivo degli oneri del premio, a fronte del raggiungimento dello specifico obiettivo aziendale di cui si dirà in seguito. Viene altresì precisato che la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione del bilancio 2024, oltre che all'approvazione dell'intesa da parte degli organi competenti, secondo le procedure di cui all'ipotesi di accordo, prevedendo, comunque, la corresponsione al più tardi, con il cedolino del mese di giugno 2025, in pagamento nel mese di luglio 2025.
- il punto 5 (“*Obiettivo/Indicatore quantitativo*”) stabilisce che l'indicatore utile a misurare la performance dell'impresa, e ad orientare i comportamenti individuali e collettivi del personale, è il “Risultato della produzione artistica al pubblico del Festival Areniano 2024” determinato nel valore dei ricavi da vendita dei biglietti del suddetto Festival. Nel dettaglio, viene stabilito, come già sopra evidenziato, che il premio verrà erogato qualora si raggiungano almeno 33,4 milioni di euro di incassi lordi da biglietti venduti.

Si fa inoltre presente, sempre al punto 5, che il premio sarà erogato se a consuntivo dell'esercizio 2024, non risulterà esaurita la capienza del fondo rischi rimborso

biglietti a causa pioggia eventualmente utilizzato allo specifico scopo per cui è costituito. Nel caso di utilizzo parziale verrà destinato al premio la sola parte del fondo non utilizzata per lo specifico scopo per cui è costituito. Si precisa che il valore del fondo rischi rimborsi per pioggia ammonta a 700.000 euro in sede di bilancio di previsione 2024. In particolare, la voce del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni” include, non solo i ricavi della biglietteria areniana, ma anche i ricavi connessi alle vendite dei biglietti per gli spettacoli al Teatro Filarmonico e i compensi per la cosiddetta “attività in decentramento” e/o svolta in nome e per conto di altri soggetti.

- al punto 6 (“*Valore del premio*”) viene stimato l’importo massimo dell’onere complessivo di spesa per il premio, comprensivi degli oneri aziendali, per un valore pari a circa 792.000,00 euro. Viene precisato che, qualora il bilancio non comprenda la capienza prevista, l’importo di spesa verrà proporzionalmente ridotto fino al limite dell’importo disponibile.

L’importo lordo del PPAS, che non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge (incluso il TFR), viene determinato individuando come parametro medio il livello di inquadramento 3-3A ed attribuendo a questo l’importo una tantum:

- *pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) nell’ipotesi in cui il ricavo lordo da biglietteria per il festival 2024 sia pari o superiore a 33,40 milioni di euro (IPOTESI A),*
- *pari a euro 500,00 (cinquecento) nell’ipotesi in cui il ricavo lordo da biglietteria per il festival 2024 sia oltre 33,70 milioni di euro (IPOTESI B),*
- *pari a euro 751,90 (settecentocinquantauno,90) nell’ipotesi in cui il ricavo lordo da biglietteria per il festival 2024 sia pari o superiore a 34,00 milioni di euro (IPOTESI C).*

Infine, sulla base della proporzione dei minimi tabellari come rilevabili dal vigente CCNL, viene definita la scala parametrica utilizzata per riproporzionare il predetto importo per i livelli superiori e inferiori al parametro medio. Ne conseguono gli importi base riportati nella tabella sottostante, per ciascuna delle ipotesi previste:

		PREMIO IN EURO		
AREA ARTISTICA	parametro	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C
1M	129,72	324,31	648,62	375,40
1	123,55	308,86	617,73	928,94
2M	117,03	292,57	585,15	879,95
2	111,46	278,64	557,28	838,04
3	100,00	250,00	500,00	751,90
4	91,07	227,68	455,35	684,76
5	76,42	191,05	382,09	574,59
6	63,69	159,23	318,47	478,92

AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA	parametro	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C
FA	157,30	393,26	786,52	1.182,76
FB	134,83	337,08	674,16	1.013,81
1	117,98	294,95	589,89	887,08
2	105,62	264,05	528,10	794,15
3A	100,00	250,00	500,00	751,90
3B	90,45	226,13	452,25	680,10
4	78,65	196,63	393,27	591,39
5	70,22	175,56	351,12	528,02
6	56,18	140,45	280,90	422,41
PERSONALE "A PRESTAZIONE"	parametro	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C
retropalco, vestizione, comparse	=	129,11	258,22	388,31
sala	=	111,30	222,60	334,75

La Sezione, con l’ausilio delle tabelle retributive in vigore (regolarmente pubblicate in Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Fondazione), ha verificato la correttezza dei valori parametrici ed i relativi premi indicati nella suddetta tabella.

La Fondazione Arena di Verona, con la nota di riscontro del 6 agosto 2024, ha prodotto apposito prospetto da cui si evince l’ammontare massimo del premio nelle tre ipotesi previste dall’accordo in esame:

- IPOTESI A: se gli incassi lordi sono compresi fra 33,4 e 33,7 milioni di euro, l’ammontare massimo dell’onere complessivo del premio è pari a 263.736;
- IPOTESI B: se gli incassi lordi sono compresi fra 33,7 e 34 milioni di euro, l’ammontare massimo dell’onere complessivo del premio è pari a 527.472;
- IPOTESI C: se gli incassi lordi sono pari o superiori a 34 milioni di euro, l’ammontare massimo dell’onere complessivo del premio è pari a 792.000.

Dai documenti prodotti, inoltre, si evince che la quantificazione dell’onere complessivo massimo è stato calcolato su una consistenza di 1.085 dipendenti (226 dipendenti a tempo indeterminato e 859 a tempo determinato). Il numero di dipendenti è attestato con apposito allegato all’istanza del 18 luglio 2024 riportante la consistenza numerica del personale alla data del 30 giugno 2024, suddiviso tra personale a tempo indeterminato, personale determinato e altre tipologie contrattuali, distinto per livello di inquadramento.

- il punto 7 (“*Rimodulazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro*”) specifica che al fine di commisurare il valore del PPAS al contributo individuale, il premio erogato sarà corrisposto in misura proporzionale alla durata del contratto individuale. In particolare, qualora nell’arco del periodo convenzionale dal 15 marzo - 30 settembre 2024 il rapporto di lavoro abbia un

numero di giornate lavorative inferiore alla durata convenzionale del Festival (determinato in 79 giornate lavorabili) il valore del premio per cui il singolo concorre sarà determinato in base al numero delle giornate di durata del contratto e il valore convenzionale di 1/79esimo del premio previsto per il livello di inquadramento di riferimento. Nel caso di rapporto di lavoro part-time, con esclusione del personale remunerato a prestazione, il valore del premio sarà proporzionato alla riduzione oraria contrattualizzata ovvero al numero di giornate lavorate.

- il punto 8 (*“Rimodulazione in rapporto alle presenze/assenze”*) stabilisce che la durata del Festival 2024, la cui prima recita è stata fissata in data 7 giugno e l'ultima in data 7 settembre, viene convenzionalmente definita in 79 giornate lavorative. Viene stabilito che, in fase di consuntivazione, il PPAS sarà ridotto in relazione alle assenze registrate a carico di ciascun beneficiario nel periodo convenzionale dal 1° giugno - 31 agosto 2024.

Sono convenzionalmente considerate assenze, a titolo esemplificativo, le seguenti causali: malattia, assenze e permessi non retribuiti, aspettativa, infortunio in itinere, congedi parentali, permessi studio/elettorali, ecc. Sono convenzionalmente considerate giornate di presenza: ferie, pcr, festività, permessi lutto/donazione sangue, congedo matrimoniale, maternità obbligatoria, permessi legge 104, supplenze, giornate non lavorative del personale artistico e tecnico-amministrativo, permessi sindacali, ecc.

Il punto 8 prevede, altresì, una "franchigia" di 3 giornate per tutto il personale. In ragione di ciò per coloro che avranno fatto registrare fino al massimo di 3 giornate di assenza nel periodo convenzionale dal 1° giugno al 31 agosto 2024, verrà erogato il 100% del premio spettante; superate le 3 giornate, per le assenze fino a 10 giornate alla spettanza del 100% verrà decurtato il controvalore di 1/79esimo per ciascuna giornata di assenza registrata ad iniziare dalla prima.

Non avrà diritto alla corresponsione del premio il personale che avrà superato il numero di giorni di assenza pari a 10 ed il personale a prestazione che non avrà maturato almeno 25 giorni lavorati per sala/retropalco/addetti alla vestizione e almeno 12 giorni lavorati per comparse.

Il valore massimo del premio sarà pari a 55 giornate (48 recite e 7 generali - comparse, retropalco e addetti alla vestizione) e 48 giornate di recita (per il personale di sala) il premio liquidato corrisponderà al numero di giorni di presenza moltiplicato per il valore della singola giornata convenzionale di premio (1/55esimo o 1/48esimo).

Per mera completezza espositiva deve rilevarsi una discrasia dovuta ad un evidente errore materiale, come confermato anche dalla Fondazione in sede istruttoria, laddove dopo aver stabilito la “franchigia” di 3 giornate di cui si è detto sopra reca l’inciso *“ovvero, per coloro che avranno fatto registrare fino a un massimo di 2 giornate di assenza...”* e subito conferma *“superate le 3 giornate, per le assenze fino a 10 giornate alla spettanza del 100% verrà*

decurtato...”

- al punto 9 (“*Esempi di calcolo*”) viene allegato all’ipotesi di accordo un documento denominato "ALLEGATO 1" in cui vengono illustrate a titolo esemplificativo alcune casistiche di liquidazione del premio.
- il punto 10 (“*Esclusione*”) definisce le ragioni di esclusione che si applicano sia al personale stabile sia al personale aggiunto. In particolare, viene stabilito che non avranno diritto alla corresponsione del premio, oltre a coloro che avranno registrato un numero di giorni di assenza superiore al limite massimo previsto, i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o del quale si sia registrata l'interruzione del contratto in una data compresa fra il 1° marzo e il 30 settembre 2024, esclusi i collocamenti a riposo e dimissioni per pensionamento. Non avranno inoltre diritto alla corresponsione del premio anche i dipendenti destinatari di sanzioni disciplinari gravi ovvero pari o superiore alla multa.
- al punto 11 (“*Detassazione*”) viene precisato che le Parti riconoscono congiuntamente che le caratteristiche dell’ipotesi di accordo sul PPAS sono conformi ai fini di quanto stabilito dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo, in materia di accesso al regime di detassazione. La Fondazione si impegna a provvedere al deposito del verbale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del DM 25/03/2016. Infine, la Fondazione si riserva di applicare il regime fiscale vigente al momento della liquidazione e di applicare il regime ordinario qualora non sussistano le condizioni necessarie alla detassazione. Al riguardo, si evidenzia che con l’istanza del 18 luglio 2024, la Fondazione Arena di Verona ha allegato apposita ricevuta da cui si evince il deposito telematico del verbale dell’ipotesi di accordo in questione, avvenuto in data 15 luglio 2024, presso il Ministero del Lavoro ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici fiscali della detassazione.
- il punto 12 (“*Verifiche*”) evidenzia che le parti dell’accordo si danno atto che in seguito alla eventuale consuntivazione e liquidazione del premio, potranno essere sottoposti alla direzione aziendale i casi di cui andrà verificata l'applicazione della presente normativa.
- infine, al punto 13 (“*Entrata in vigore*”) si rileva che i contenuti del verbale dell’ipotesi di accordo fanno riferimento a quanto disposto dall'art. 11 comma 19 del decreto-legge n. 91/2013 (erroneamente definito decreto legislativo nell’ipotesi accordo) e che la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo non vincola in alcun modo Fondazione Arena di Verona alla effettiva erogazione se non a seguito della formale approvazione degli organi di controllo interno ed esterno cui è soggetta. La Direzione Aziendale si attiverà per dare avvio all'apposito iter autorizzativo da parte del Consiglio di Indirizzo e della Corte dei conti Territoriale e le verifiche da parte dei ministeri MEF e MIC. Sarà cura della

Fondazione aggiornare la componente sindacale circa l'avanzamento dell'iter di valutazione e approvazione dell'accordo in questione.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio, come evidenziato anche nella delibera di questa Sezione n. 281/2024/CCN/Fondazione Arena di Verona, il Collegio osserva che dal bilancio di previsione 2024 emerge un utile d'esercizio previsto pari a euro 9.249,00. Si osserva, altresì, che la differenza fra il valore della produzione ed i costi di produzione, riportata nel bilancio di previsione 2024, ammonta a -241.769. Si dà atto che i ricavi programmati sono in linea con quelli della precedente stagione.

In conclusione, considerando, quindi, importo dell'utile previsto per l'esercizio 2024, l'architettura con cui è stato strutturato il premio aziendale è tale per cui l'eventuale erogazione del premio non può, in nessun caso, determinare un disavanzo del bilancio di esercizio. Infatti, come evidenziato, da un lato la correlazione diretta tra l'importo del premio e l'importo degli incassi e dall'altro lato la correlazione dell'importo del premio con la capienza del "Fondo rischi rimborso biglietti" a causa pioggia, consentono l'autofinanziamento delle somme destinate al premio stesso.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, del quadro contrattuale di riferimento, tenuto conto della documentazione prodotta, dei chiarimenti forniti, delle plurime condizioni a cui l'erogazione del premio è subordinata, emerge la rispondenza, in termini generali, dell'ipotesi di accordo, che rappresenta la quantificazione dei costi contrattuali, al complesso delle disposizioni vigenti in materia.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto certifica, ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito nella legge 7 ottobre 2013 n. 112, l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio dell'ipotesi di Accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "101esimo festival"* sottoscritto dalla Fondazione Arena di Verona e dalle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative in data 26 giugno 2024.

Dispone la trasmissione della presente delibera alla Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, al Ministero della Cultura, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 agosto 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 14 agosto 2024

IL DIRETTORE DI SEGreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin